

**COMUNE DI POLLONE**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 14****OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE SCADENZE E  
MODALITA' DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **undici**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **sei** nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BONINO SANDRO	Sindaco	Sì
BOTTO POALA FRANCESCO	Vice Sindaco	Sì
SCOLERI FRANCESCO	Consigliere	Sì
FIORINA SIMONE	Consigliere	Sì
DELLEANI EDOARDO	Consigliere	Sì
DATO ROBERTO	Consigliere	Giust.
DELSIGNORE PAOLO	Consigliere	Sì
CERRUTI TERESINA	Consigliere	Sì
RAMELLA PRALUNGO ALESSANDRO	Consigliere	Sì
PASCHETTO VITTORIA	Consigliere	Sì
QUAREGNA MATTEO	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Franco FONTANELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONINO SANDRO**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**PRESO ATTO** che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**EVIDENZIATO** che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

**CONSIDERATO** che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**CONSIDERATO** che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR e che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

**PRESO ATTO** che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,

- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

- a) confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**Ritenuto in proposito opportuno**, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020 lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio:

disporre che per l'anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata nel mese di settembre, comprendendo TRE rate a titolo di acconto e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019;

stabilire al mese di settembre 2020 l'emissione degli avvisi di pagamento dell'acconto della TARI 2020 secondo le modalità attualmente in vigore, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio;

stabilire che l'acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Comune di Pollone;

di stabilire che il saldo della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, calcolato nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Comune di Pollone;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. lgs 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/2012 che così recita: “ *Su ogni proposta di deliberazione sottoposto alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione*”;

**VISTI:**

- l’art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il nuovo Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data odierna;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 27 del 27.04.2017;
- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data odierna
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. 7 del 25.01.2011, come modificato dalla delibera G.C. n. 20 del 28.2.2013 integrato dall’appendice approvata con delibera G.C. n. 71 del 12.9.2013 e modificato dalla delibera G.M. 38 del 17.4.2014;
- il d. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali;
- il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.7.011, ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2016;

CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. Di approvare ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificati in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell’articolo 107 del D.L. 17/03/2020 n.18 che prevede che *«I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, **anche per l’anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*, e di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
3. Di approvare per il 2020 le stesse tariffe TARI del 2019 così come riepilogate nell’all. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di stabilire le seguenti disposizioni in merito a scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2020:
  - disporre che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in una nel mese di settembre e che comprenda due rate a titolo di acconto e una a titolo di saldo, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l’anno 2019,
  - fissare al mese di settembre 2020 l’emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2020, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l’espletamento del servizio;
  - stabilire che l’acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 50% dell’importo complessivamente

dovuto su base annua, tenendo conto della variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Comune di Pollone;

- stabilire che l’acconto così dovuto sia ripartito in due rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

**15.09.2020 25% di quanto versato nell’anno 2019 parametrato a 12 mesi**

**15.11.2020 25% di quanto versato nell’anno 2019 parametrato a 12 mesi**

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (15.09.2020);

- stabilire che l’ultima rata **a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata entro il 15.02.2021**, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari in vigore per l’anno 2019;

5. Di stabilire limitatamente all’anno 2020, così come disciplinato dall’art.17 del nuovo Regolamento TARI, che la tariffa è ridotta del 25% per le categorie non domestiche costrette a sospendere l’attività o a esercitarla in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19
6. Di dare atto che per l’applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale, occorrerà attendere che vengano emanate le modalità attuative per accedere alle condizioni tariffarie agevolate di cui all’art. 57bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019;
7. Di rinviare a successivo separato atto l’adozione del Piano Economico Finanziario 2020 elaborato secondo il metodo MTR-ARERA entro il termine del 31 dicembre 2020;
8. Di riservarsi, ai sensi delle legge 241/90 eventuali azioni di autotutela nel caso di mutamento della legislazione incidente sul presente atto;
9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii.;
10. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pollone per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;
11. Di dare atto che la presente delibera va pubblicata sul sito internet alla sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti” alla voce “Provvedimenti adottati da organismi politici”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
12. In base alla Legge 15/05 e al Decreto Legislativo 140/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della regione Piemonte al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/71.

## SUCCESSIVAMENTE

In relazione alla necessità urgenti di dare applicazione al presente provvedimento idoneo alla gestione delle risorse dichiara con separata votazione : con voti favorevoli n° 10 (dieci) , contrari nessuno , astenuti nessuno, su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del TUEL 267/2000.



Espressione dei pareri di cui all'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs del 18.08.2000 n. 267 in originale firmati.

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Parere Contabile	Favorevole	F.to:Giovanna CARITA'	
Parere Tecnico (Ragioneria)	Favorevole	F.to:Giovanna CARITA'	

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
BONINO SANDRO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Franco FONTANELLA

---

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 23/06/2020 all'Albo Pretorio al n. 295 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Pollone, 23/06/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Franco FONTANELLA

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Pollone , \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Franco FONTANELLA

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Copia conforme all'originale, in formato digitale.

F.to

## 8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,43598	<b>0,36622</b>	0,60	477,98473	0,20585	<b>59,03589</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,43598	<b>0,42726</b>	1,40	477,98473	0,20585	<b>137,75042</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,43598	<b>0,47086</b>	1,80	477,98473	0,20585	<b>177,10768</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,43598	<b>0,50574</b>	2,20	477,98473	0,20585	<b>216,46494</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,43598	<b>0,54062</b>	2,90	477,98473	0,20585	<b>285,34015</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,43598	<b>0,56677</b>	3,40	477,98473	0,20585	<b>334,53673</b>

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,32879	<b>0,10521</b>	2,60	0,23238	<b>0,60419</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,32879	<b>0,22029</b>	5,51	0,23238	<b>1,28041</b>
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,32879	<b>0,12494</b>	3,11	0,23238	<b>0,72270</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,32879	<b>0,09864</b>	2,50	0,23238	<b>0,58095</b>
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,32879	<b>0,35181</b>	8,79	0,23238	<b>2,04262</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,32879	<b>0,26303</b>	6,55	0,23238	<b>1,52209</b>
107-Case di cura e riposo	0,95	0,32879	<b>0,31235</b>	7,82	0,23238	<b>1,81721</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,10	0,32879	<b>0,36167</b>	8,70	0,23238	<b>2,02171</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,32879	<b>0,19070</b>	4,78	0,23238	<b>1,11078</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,32879	<b>0,28605</b>	7,11	0,23238	<b>1,65222</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,32879	<b>0,35181</b>	8,80	0,23238	<b>2,04494</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,32879	<b>0,23673</b>	5,90	0,23238	<b>1,37104</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,32879	<b>0,30249</b>	7,55	0,23238	<b>1,75447</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	0,32879	<b>0,16440</b>	5,30	0,23238	<b>1,23161</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,32879	<b>0,18083</b>	5,00	0,23238	<b>1,16190</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,00	0,32879	<b>1,64395</b>	45,00	0,23238	<b>10,45710</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,32879	<b>1,19680</b>	29,82	0,23238	<b>6,92957</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,32879	<b>0,57867</b>	14,43	0,23238	<b>3,35324</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,32879	<b>0,50634</b>	12,59	0,23238	<b>2,92566</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,32879	<b>1,99247</b>	49,72	0,23238	<b>11,55393</b>
121-Discoteche, night club	1,04	0,32879	<b>0,34194</b>	8,56	0,23238	<b>1,98917</b>
122-B&B	0,80	0,32879	<b>0,26303</b>	5,00	0,23238	<b>1,16190</b>